



Città di Riese Pio X

Regolamento

per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale

Approvato con D.C.C. n. 3 del 28.02.2024

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

[Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione](#)

[Art. 2 – Definizioni](#)

[Art. 3 – Principi generali, finalità e obiettivi](#)

[Art. 4 – Individuazione degli impianti sportivi comunali](#)

[Art. 5 – Quadro delle competenze](#)

[Art. 6 – Gestione e uso degli impianti sportivi](#)

[Art. 7 – Interventi sugli immobili e attività a rilevanza patrimoniale](#)

TITOLO II – CONCESSIONE IN USO DI SPAZI ALL'INTERNO DI IMPIANTI SPORTIVI

[Art. 8 – Concessione in uso](#)

[Art. 9 – Istanza di utilizzo degli impianti e procedura per la concessione in uso](#)

[Art. 10 – Criteri di assegnazione delle ore per le strutture in gestione diretta](#)

[Art. 11 – Disciplina delle tariffe e delle garanzie per l'uso degli impianti sportivi comunali](#)

[Art. 12 – Palestre scolastiche](#)

[Art. 13 – Sospensione, decadenza e revoca delle concessioni in uso](#)

TITOLO III – CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

[Art. 14 – Finalità dell'affidamento](#)

[Art. 15 – Destinatari dell'affidamento in gestione di impianti sportivi](#)

[Art. 16 – Procedimento per l'affidamento](#)

[Art. 17 – Rapporto concessorio – Contenuto specifico dell'atto di affidamento](#)

[Art. 18 – Patrimonio concesso e norme generali sulla manutenzione](#)

[Art. 19 – Durata dell'affidamento in gestione](#)

[Art. 20 – Divieti](#)

[Art. 21 – Garanzie](#)

[Art. 22 – Utilizzo degli impianti sportivi da soggetti diversi dal gestore](#)

[Art. 23 – Rendiconto della gestione](#)

[Art. 24 – Attività economiche collaterali](#)

[Art. 25 – Applicazione delle tariffe](#)

[Art. 26 – Riconsegna del complesso sportivo](#)

[Art. 27 – Cessazione anticipata dell'affidamento](#)

TITOLO IV – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

[Art. 28 – Norme di accesso e responsabilità](#)

[Art. 29 – Modalità d'uso, obblighi e oneri a carico degli utenti](#)

[Art. 30 – Pubblicità commerciale e sponsorizzazioni](#)

[Art. 31 – Attivazione di esercizi di bar, di ristoro e altri](#)

TITOLO V – NORME GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI

[Art. 32 – Norme generali sulla vigilanza e la custodia](#)

[Art. 33 – Penalità e incameramento della cauzione](#)

[Art. 34 – Controversie](#)

[Art. 35 – Pubblicità del regolamento, entrata in vigore, disposizioni abrogative](#)

ALLEGATI:

[ALLEGATO A – Modulo Domanda](#)

[ALLEGATO B – Schema Convenzione](#)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, di cui al seguente [Art. 4](#).

Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti appartengono alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili (art. 826 codice civile) e sono destinati ad uso pubblico per la promozione delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative, aperto a tutti i cittadini e garantito, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale e di criteri oggettivi, a tutte le società e associazioni sportive che svolgono attività definite di pubblico interesse.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

per **impianto sportivo** “la struttura all’aperto o al chiuso preposta allo svolgimento di attività e manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto” (art. 2, let. d, D. Lgs. n. 38/2021);

per **servizi di supporto**, gli ambienti direttamente funzionali alle attività motorie ed alla presenza degli utenti, quali spogliatoi, servizi igienici e locali di pronto soccorso;

per **servizi accessori**, gli spazi o servizi non direttamente funzionali alle attività motorie, accessibili agli utenti o dagli stessi fruibili (es. bar);

per **associazione o società sportivo dilettantistica** “il soggetto giuridico affiliato a una Federazione sportiva nazionale, a una Disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica” (art. 2, let. a, D. Lgs. n. 38/2021)

per **sport** “qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli” (D. Lgs. n. 36/2021);

per **sport di cittadinanza** l’attività sportiva, motoria e ricreativa che si svolge in spazi aperti, anche in assenza di specifici impianti dedicati e tecnicamente definiti (art. 5 L.R. 8/2015);

per **concessione in uso** l’atto con il quale il Comune concede l’utilizzo di uno spazio all’interno di un impianto sportivo comunale per lo svolgimento delle attività nello stesso previste, inclusi gli spazi delle palestre scolastiche in orario extra scolastico;

per **concessione in gestione** l’atto con il quale il Comune affida a soggetti terzi l’intera gestione di un impianto sportivo comunale;

per **concessione in gestione e uso** il provvedimento con il quale il Comune concede in gestione alcune attività legate all'impianto sportivo e l'uso di spazi attrezzati in esso compresi per lo svolgimento di determinate attività sportive;

per **gestore** il soggetto terzo al quale è stata affidata la gestione di un impianto sportivo comunale;

Ai sensi della delibera ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016, per **impianto senza rilevanza economica**, "quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre" e la cui gestione va quindi assistita dall'ente, ossia gli impianti sportivi che, per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo, sono improduttivi di utili o i cui introiti sono insufficienti a coprire i costi di gestione e per **impianto con rilevanza economica**, "quello la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito", ossia gli impianti sportivi che per le loro particolari caratteristiche strutturali e dimensioni possono essere remunerativi ed in grado di produrre reddito per il gestore in quanto idonei allo svolgimento di pratiche sportive, anche multidisciplinari, ed in grado di offrire all'utenza servizi complementari, anche commerciali, di natura accessoria.

I criteri generali per l'attribuzione della rilevanza economica, o dell'assenza di rilevanza economica, degli impianti sportivi sono definiti dalla Giunta Comunale;

per **tariffa** la somma che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al Comune o al gestore dell'impianto;

per **contributo** l'importo che l'amministrazione comunale può corrispondere al gestore o al gestore degli impianti senza rilevanza imprenditoriale;

per **canone** l'importo che il Comune riceve dal gestore della gestione degli impianti sportivi;

Art. 3 – Principi generali, finalità e obiettivi

Gli impianti sportivi sono destinati all'uso pubblico per la diffusione e la pratica dello sport inteso nelle sue forme educative, ricreative, addestrative e agonistiche e, in via residuale, per manifestazioni non sportive d'interesse pubblico.

Il Comune, riconoscendo all'attività sportiva un ruolo fondamentale, nel rispetto della normativa sullo sport e sugli Enti locali e prestando particolare attenzione all'equilibrio economico delle gestioni, persegue le seguenti finalità:

- a) diffusione della pratica sportiva come diritto fondamentale dei cittadini e strumento per il benessere della persona, la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali, tra individui di ogni fascia d'età e genere, privilegiando la formazione di base dei bambini in età scolare, gli adolescenti e la terza età;
- b) sviluppo dell'attività sportiva e ludico-motoria-ricreativa per le persone diversamente abili, con deficit mentale, fisico e sensoriale, per l'integrazione e il recupero della motricità nonché la partecipazione sociale;
- c) favorire pari opportunità di accesso alla pratica sportiva per coloro che versano in situazioni di disagio economico;

d) valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato sportivo locale che raggiungono risultati a livello nazionale e internazionale e promuovono l'immagine del Comune di Riese Pio X in Italia e nel mondo, nonché valorizzazione del talento agonistico;

e) promozione di stili di vita attivi per la prevenzione delle malattie e delle dipendenze e contrasto al doping;

f) promozione delle attività educative per l'attività fisica degli istituti scolastici e dell'utilizzo degli impianti in orario extra scolastico;

g) promozione e accrescimento della partecipazione e della rappresentanza delle donne nello sport, garantendo la parità di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli.

Il Comune riconosce il diritto al gioco ed al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo a titolo gratuito per la collettività.

Il Comune riconosce altresì la funzione sociale dello *sport di cittadinanza*, inteso come attività sportiva, motoria e ricreativa che si svolge in spazi aperti, anche in assenza di specifici impianti dedicati e tecnicamente definiti, per conseguire in particolare i seguenti obiettivi:

- a) favorire stili di vita attivi per le persone di qualsiasi età ed abilità;
- b) promuovere la funzione educativa e sociale dello sport e del gioco;
- c) incentivare l'animazione e la vivibilità degli spazi urbani, dei parchi e degli spazi verdi.

Il Comune, nel rispetto delle norme regionali, statali ed europee, nonché degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dalla programmazione regionale, esercita le funzioni ad esso attribuite dagli artt. 25, 26 e 27 della L.R. n. 8 del 11.05.2015.

Articolo 4 - Individuazione degli impianti sportivi comunali

Nel territorio sono presenti i seguenti impianti sportivi di proprietà comunale:

RIESE PIO X (capoluogo):

- **Palestra Comunale** (Via Don Gnocchi) consistente in:
 - Piano Terra:
 - Palestra principale
 - Tribune
 - n. 2 spogliatoi con annessi servizi igienici e locali accessori
 - Piano Primo:
 - Palestrina
 - n. 2 spogliatoi con annessi servizi igienici e locali accessori
- **Centro Polisportivo Comunale** (Via Don Gnocchi), costituito da:
 - Campo da calcio;
 - Campo da calcio per allenamento;
 - Pista di atletica;
 - Tribune;
 - Biglietteria con servizi per il pubblico;
 - Spogliatoi per il gioco del calcio e per l'atletica e relativi locali accessori, struttura omologata per ospitare campionati di calcio e gare di atletica

- **Campi per il gioco del tennis** (Via Don Gnocchi) consistenti in:
 - n. 2 campi all’aperto completi di recinzione perimetrale, illuminazione viabilità di spazi interni e area scoperta;
 - n. 1 campo coperto, con fondo in materiale di resina, avente anche funzione di struttura per attività polivalenti, adatte all’impianto stesso;
 - n. 1 corpo spogliatoio consistente in n. 2 locali spogliatoi e n.1 ripostiglio;
- **Bocciodromo Comunale** (Via Schiavonesca, 11) consistente in:
 - Pista bocciolina
 - Gioco del pallonetto
 - Spaccio interno di somministrazione di alimenti e bevande

VALLA' (frazione):

- **Centro Sportivo del Brenton** (Via Capitello 3/b) consistente in:
 - **Nuova Palestra di Vallà**
 - Locale principale adibito a campo polifunzionale, con pavimentazione in legno antisdrucchiolo, utilizzato quale campo da pallacanestro, pallavolo, calcetto o altre idonee attività (c.d.),
 - Tribune per il pubblico;
 - Servizi igienici per il pubblico;
 - Spogliatoi squadre;
 - Spogliatoi arbitri;
 - Ambulatorio medico;
 - Ufficio;
 - Ripostiglio;
 - Vano impianti tecnologici;
 - **Campo da Calcio**
 - Campo da calcio;
 - Spogliatoi e locali accessori;
 - **Campi da Tennis**
 - **Campo da Beach Volley**
 - **Bocciodromo Comunale**
- **Palestra Scuola Primaria** (Via E. Toti)

POGGIANA (frazione):

- **Campo da Calcio** (Via Brigata Martire del Grappa) consistente in:
 - Campo da calcio;
 - Spogliatoi per il gioco del calcio;
 - Attrezzature;
- **Sala Polivalente** (Via Brigata Martire del Grappa) consistente in:
 - Sala Polivalente (Palestra);
 - Attrezzature;

SPINEDA (frazione):

- **Polisportivo Comunale** (Via Rosina) consistente in:
 - Campo da calcio;
 - Campo da tennis;
 - Campo da beach volley;
 - Biglietteria con servizi igienici per il pubblico;
 - Spogliatoi per il gioco del calcio e locali accessori;
 - Tribune;
 - Area adiacente campo da calcio per attività di allenamento (lato sud).

Gli impianti sportivi realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento si intenderanno integrati nel sopra esposto elenco con delibera ricognitiva della Giunta Comunale.

Art. 5 - Quadro delle competenze

Per un razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi sono individuati i seguenti organi comunali e le relative competenze in materia:

- a) il **Consiglio Comunale** a cui compete la formulazione degli indirizzi generali per l'utilizzo e lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche;
- b) la **Giunta Comunale** a cui spetta, sulla base della normativa vigente e di quanto previsto dal presente Regolamento:
 1. di proporre e attuare gli indirizzi generali per l'utilizzo e lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi al fine di assicurarne la massima fruibilità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: modalità e tempi di utilizzo da parte delle scuole e delle associazioni, priorità di utilizzo a seconda delle fasce d'età, tariffe per l'utilizzo da parte di altri soggetti);
 2. di definire annualmente le tariffe orarie, diversificate per tipologia di struttura e fruitori;
 3. di definire per gli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale il canone minimo che il soggetto gestore dovrà versare al Comune e l'eventuale contributo massimo che il Comune potrà erogare all'affidatario a sostegno degli oneri che lo stesso si assume nella gestione dell'impianto. Il predetto contributo viene stabilito annualmente nel suo ammontare integrale quale contributo per la promozione sportiva/sociale/educativa/salutistica e, considerando i risultati delle attività svolte e i bilanci degli affidatari che dovranno essere presentati, viene ripartito annualmente su indirizzo della Giunta a ciascuno degli affidatari, e quindi attribuito con le modalità indicate in ciascuna convenzione sottoscritta;
 4. di individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune ed i soggetti gestori e approva i relativi schemi di convenzione da sottoscrivere per ciascuna gestione;
 5. di individuare i criteri di gestione relativi all'affidamento di impianti polisportivi, composti da strutture destinate a sport diversi tra loro;
 6. di svolgere ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento.
- c) il **Responsabile del Servizio Sport** incaricato, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale:
 1. di autorizzare il riparto ed utilizzo degli spazi degli impianti per affidamenti temporanei in uso in caso di gestione diretta;
 2. di stipulare le convenzioni in caso di gestione indiretta;
 3. di verificare in ogni caso il rispetto da parte dei gestori e di utilizzatori della corretta fruizione dell'impianto.

L'Amministrazione con i propri Uffici tecnici procede con tutti gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi nonché all'esecuzione o verifica degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti che fossero eseguiti in corso di gestione diretta o indiretta.

Art. 6 – Gestione e uso degli impianti sportivi

L'utilizzo da parte di terzi di un impianto sportivo comunale è consentito allorché l'attività da svolgere sia conforme alle finalità istituzionali dell'Ente e secondo le modalità di seguito espresse.

Il Comune gestisce gli impianti sportivi di sua proprietà nei seguenti modi:

- a) gestione diretta, tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli impianti, dell'idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire, disciplinandone l'utilizzo mediante un'autorizzazione amministrativa rilasciata dall'Ufficio competente in materia di sport che conferisce il diritto a esercitare esclusivamente le attività indicate nell'atto stesso;
- b) gestione indiretta, mediante concessione o appalto della gestione a soggetti terzi, individuati in esito a una procedura a evidenza pubblica e stipula di una convenzione soggetta a tutte le norme che ne regolano la materia, ai sensi del presente regolamento.

Gli spazi negli impianti sportivi comunali possono essere concessi:

- a) in uso annuale, con durata limitata alla stagione sportiva per cui viene rilasciata l'autorizzazione, convenzionalmente dal 1 settembre al 30 giugno, se non altrimenti specificato nell'atto di assegnazione;
- b) per periodi inferiori in uso occasionale/straordinario, qualora compatibile con la programmazione annuale.

Per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali è previsto il pagamento di tariffe d'uso, come specificato dal successivo [art. 11](#), determinate dall'Amministrazione Comunale ed esposte con chiarezza e massima visibilità all'interno degli impianti, tenendo conto della rilevanza sociale dei servizi.

La Giunta Comunale può stabilire una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti affidati in gestione, destinata a iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate; modalità e quantità della suddetta riserva sono stabilite nell'avviso di gara e nella relativa convenzione.

Art. 7 – Interventi sugli immobili e attività a rilevanza patrimoniale

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili sportivi e delle relative aree scoperte, comunque adibite, gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, nonché le attività e gli adempimenti tecnici finalizzati a garantirne l'idoneità e la sicurezza, con riferimento agli impianti, agli arredi e alle attrezzature negli stessi compresi (tra cui recinzioni, cancelli, etc.) spettano al Settore Lavori Pubblici, nei limiti delle assegnazioni di bilancio.

In caso di gestione indiretta mediante concessione degli impianti sportivi e delle relative aree scoperte, comunque adibite, la manutenzione ordinaria, i consumi e le utenze sono a carico del gestore, come precisato dagli [art. 17](#) e ss. del presente Regolamento. Il gestore risponde, altresì, dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo nonché a terzi o a cose di terzi in conseguenza dell'uso del bene, ai sensi dell'[art. 21](#) del presente Regolamento.

L'utilizzatore - o il gestore, in caso di gestione indiretta dell'impianto sportivo - che proponga di effettuare, a propria cura e spese, interventi edilizi sull'immobile, deve essere autorizzato dal ufficio comunale competente in materia di lavori pubblici in ordine all'utilità e all'adeguatezza delle opere, previa presentazione di formale istanza corredata del relativo progetto, di un computo metrico e di descrizione delle singole voci di costo, con esclusione di qualsivoglia diritto alla corresponsione di

indennizzo o di ristoro economico di sorta alla scadenza del periodo di concessione o del titolo di godimento del bene.

Ai sensi del D. Lgs. n. 38/2021, la Commissione unica per l'impiantistica sportiva, operante presso il CONI, è l'organo competente a rilasciare il parere di idoneità sportiva, di cui al regio decreto legge 2 febbraio 1939, n. 302, sui progetti relativi a tutti gli impianti sportivi, ivi inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Federazioni Sportive Internazionali in relazione alla pratica dei rispettivi sport. Restano esclusi dalle competenze della Commissione gli aspetti relativi alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza antincendio.

TITOLO II

CONCESSIONE IN USO DI SPAZI ALL'INTERNO DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 8 – Concessione in uso

Gli impianti sportivi in gestione diretta possono essere concessi in uso a tutti gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport, senza scopo di lucro, che ne facciano richiesta per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità e nelle forme giuridiche previste dal D. Lgs. n. 36/2021 e ss.mm.ii.:

- a) Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate affiliate al CONI o al CIP;
- b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- c) Associazioni benemerite che svolgono attività sportiva;
- d) Gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato che svolgono attività sportiva;
- e) Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- f) Associazioni e Società sportive dilettantistiche riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva;
- g) Società sportive professionistiche legalmente costituite;
- h) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
- i) Associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative, sociali;
- j) Tutte le altre Società/Associazioni sportive che svolgono attività sportiva, gli Enti pubblici e privati, le Cooperative di servizi, le Associazioni non sportive;
- k) I cittadini singoli o associati in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive.

I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto all'uso degli impianti anche per lo svolgimento di attività di avviamento allo sport, di attività motoria di base e di manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili. Nella concessione in uso verrà data priorità ai soggetti aventi sede e/o attività nel territorio comunale. Nell'ipotesi in cui, soddisfatte le richieste di cui ai commi precedenti, residuino spazi disponibili, si valutano le istanze presentate da soggetti che, pur non avendo sede nel Comune, operano attivamente nel territorio dello stesso.

In via residuale, può essere concesso l'utilizzo delle strutture sportive comunali ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico (preparazione esami ISEF, concorsi per acquisire titoli nell'ambito scolastico, concorsi per istruttori e maestri di sport e simili), per ragioni di carattere lavorativo (partecipazione a concorsi ove siano richieste prove sportive) e/o per ragioni di carattere ricreativo o amatoriale.

I soggetti assegnatari della concessione in uso dell'impianto sportivo comunale si assumono ogni responsabilità per danni propri o a terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo stesso. Gli stessi si assumono altresì le responsabilità connesse agli adempimenti in ordine alla sicurezza per gli interventi di primo soccorso e antincendio, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 9 – Istanza di utilizzo degli impianti e procedura per la concessione in uso

I soggetti di cui all'art. 8, comma 1, che intendono utilizzare gli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune nel corso di tutto l'anno sportivo (**periodo 1 settembre – 30 giugno**) devono presentare apposita istanza all'Ufficio Sport entro il **31 luglio** di ciascun anno. La domanda, debitamente sottoscritta dal dichiarante a pena di nullità, dovrà essere presentata su apposito modello unificato di cui all'**Allegato A** al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante, secondo le modalità di seguito indicate e specificando gli elementi necessari alla valutazione ai fini della concessione in uso.

La richiesta di utilizzo va formalizzata secondo le seguenti modalità:

- a. tramite PEC al seguente indirizzo: comune.riesepiox.tv@pecveneto.it
- b. tramite MAIL al seguente indirizzo: protocollo@comune.riesepiox.tv.it
- c. tramite sito web istituzionale del Comunale – sezione “Istanze On line”.

Al modulo di domanda devono essere allegati:

- a. atto costitutivo e statuto ovvero dichiarazione che lo stesso si trova già agli atti dell'Ufficio Sport o del competente ufficio che gestisce l'Albo delle Associazioni e che non ha subito modificazioni;
- b. polizza assicurativa a copertura di eventuali incidenti o danni che dovessero derivare ai partecipanti e/o ai terzi dall'esercizio dell'attività autorizzata;
- c. polizza assicurativa a copertura di eventuali danni che possano essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, durante l'uso della struttura, con massimali congrui rispetto al valore dell'immobile;
- d. certificato di affiliazione alla Federazione o all'Ente di Promozione Sportiva, relativamente alla disciplina per l'esercizio della quale è richiesta l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto, in corso di validità;
- e. relazione dell'attività svolta negli ultimi cinque anni (per le concessioni annuali) ovvero descrizione dettagliata dell'attività/progetto per il quale si richiede l'utilizzo dell'impianto (per le concessioni occasionali);
- f. copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/richiedente;
- i. statino degli atleti, rilasciato dalla federazione di appartenenza nell'anno agonistico precedente.

Le istanze di assegnazione pervenute dopo il citato termine del 31 luglio non potranno modificare la programmazione effettuata e saranno valutate solo in relazione alla disponibilità di spazi negli impianti richiesti o a seguito di rinunce da parte di altri utenti.

Coloro che intendono utilizzare temporaneamente gli impianti sportivi per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive ed extra sportive (quali congressi, conferenze, mostre, proiezioni e spettacoli vari) aperte al pubblico devono presentare apposita istanza al Comune almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'attività.

Per gli impianti concessi in gestione a terzi, le domande di utilizzo degli spazi vengono presentate ai soggetti concessionari, con tempi e modalità stabiliti dalla convenzione in essere tra il Comune e lo stesso gestore. Il gestore, laddove abbia interessi diretti nell'uso dell'impianto sportivo che gestisce, dovrà applicare i principi e i criteri che regolano l'assegnazione degli spazi, di cui al successivo articolo, in maniera imparziale e trasparente, comunicando a tutti gli interessati le risultanze dell'istruttoria svolta e comunicando al Comune il programma di assegnazioni dell'impianto.

Annualmente nell'assegnare gli spazi, l'Ufficio Sport, o il soggetto affidatario della gestione, verifica l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi, seguendo i principi di seguito elencati:

- a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
- b) valorizzare l'attività agonistica garantendo alle società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti, anche in considerazione dei risultati ottenuti;
- c) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute, lo sviluppo e la coesione sociale;
- d) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati e fragili;
- e) garantire lo sviluppo delle attività motorie e la promozione dello sport tra i giovani;
- f) privilegiare, nell'assegnazione, i soggetti aventi sede nel territorio del Comune e nei comuni confinanti e, in subordine, le società con sede nella Provincia e quindi nella Regione.

A seguito dell'istruttoria delle richieste per gli impianti sportivi a gestione diretta, il Comune rende nota la programmazione annuale degli utilizzi di norma entro il 31 agosto di ciascun anno dandone comunicazione ai richiedenti e, se del caso, motivando le mancate assegnazioni.

Le concessioni annuali/stagionali saranno rilasciate previa presentazione di:

- ricevuta attestante il pagamento del corrispettivo d'uso previsto;
- ricevuta attestante il versamento della prevista cauzione ovvero presentazione della polizza fideiussoria (o assicurativa) in esemplare originale a garanzia della stessa (da produrre per le concessioni annuali/stagionali), avente validità per l'intera durata della concessione in uso dell'impianto.

È vietata la sub-concessione degli spazi da parte degli assegnatari in favore di terzi, a pena dell'immediata decadenza della concessione. Nel caso in cui un assegnatario intenda rinunciare agli spazi assegnati in concessione d'uso dovrà comunicarlo all'ufficio competente per la programmazione, il quale riassegnerà lo spazio in base alle istanze ricevute e alle risultanze dell'istruttoria svolta.

Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono assegnati in uso ai soggetti di cui all'art. 8, comma 1, solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.

Art. 10 – Criteri di assegnazione delle ore per le strutture in gestione diretta

Per le strutture gestite direttamente dall'amministrazione comunale, in caso di pluralità di domande di concessione in uso di spazi relative a un medesimo impianto per la medesima fascia oraria, qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, il servizio competente in materia di sport, predispone un calendario dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i criteri di assegnazione con conseguente attribuzione di punteggio. I criteri, di seguito specificati, sono approvati dal Consiglio Comunale contestualmente al presente Regolamento:

Griglia di Valutazione

Criteri	Descrizione	Punteggio
A. Sede e radicamento nel territorio	Associazione/Società che ha sede legale e/o attività principale svolta nel Comune	NO - 0 SI - 10
B. Partecipazione a campionati di interesse:	Internazionale	10
	Nazionale	8
	Regionale	6
(da svolgersi nella stagione agonistica per la quale si richiede l'uso dell'impianto)	Provinciale	4

C. Titoli vinti, negli ultimi cinque anni, a livello: (esclusi quelli che determinano solo il passaggio da una categoria inferiore a una categoria superiore)	Internazionale	10
	Nazionale	8
	Regionale	6
	Provinciale	4
D. Anzianità (dall'anno in cui si sta presentando la richiesta per l'utilizzo dell'impianto, sino all'anno d'iscrizione)	Anzianità di affiliazione presso la Federazione di appartenenza, riconosciuta dal CONI, dell'associazione richiedente	0,5 per ogni anno di iscrizione (max 10 punti)
E. Fruizione (accertabile dallo Statino degli Atleti rilasciato dalla Federazione di appartenenza, nella stagione agonistica precedente a quella per la quale si sta presentando la richiesta, esclusi i dirigenti)	Numero di atleti iscritti regolarmente alla Federazione di appartenenza, riconosciuta dal CONI	1 per ogni 10 atleti iscritti
F. Qualificazione professionale (nella stagione agonistica per la quale si sta presentando la richiesta di utilizzo della struttura comunale)	Allenatori Federali	10
	Allenatori di massimo livello	8
	Allenatori di base	6
	Allenatori giovanili	4
G. Squadre in campionato (nella stagione agonistica per la quale si sta presentando la richiesta di utilizzo della struttura comunale)	Numero di squadre iscritte ai campionati organizzati dalla Federazione di appartenenza, riconosciuta dal CONI	1 per ogni squadra iscritta (max 10 punti)

La richiesta di assegnazione dovrà contenere, oltre ai dati richiesti nel modulo di domanda di cui all'[art. 9](#), comma 1, del presente Regolamento, una relazione dettagliata della propria attività, svolta nell'anno agonistico precedente, atta a desumere tutte le informazioni necessarie alla definizione della suddetta graduatoria. Il risultato complessivo fornirà una classifica che permetterà un'equa ripartizione di ore sulla base della posizione raggiunta in graduatoria e delle ore richieste dalle associazioni stesse.

È data facoltà al Responsabile dell'Ufficio Sport, o ai suoi delegati, di convocare i soggetti interessati per concordare gli orari di utilizzo delle strutture. In tutti i casi compete al Responsabile dell'Ufficio Sport definire il prospetto completo degli orari settimanali spettanti ad ogni istante nel rispetto dei criteri su citati, ai fini del rilascio della concessione in uso.

A parità di punteggio verrà considerato l'ordine cronologico di arrivo delle domande di utilizzo.

Qualora l'istanza sia relativa allo svolgimento di manifestazioni extra sportive a parità di condizioni verrà considerato l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 11 – Disciplina delle tariffe e delle garanzie per l'uso degli impianti sportivi comunali

Per l'uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune è dovuto, da parte degli assegnatari, il pagamento delle tariffe stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale. Il corrispettivo d'uso deve essere versato a favore del Comune mediante il servizio PagoPA.

Le tariffe dovute devono essere corrisposte anticipatamente al Comune.

Il corrispettivo d'uso dovuto per l'utilizzo degli impianti affidati in gestione a terzi mediante concessione è corrisposto direttamente al gestore.

La Giunta Comunale può stabilire di concedere gratuitamente l'uso degli impianti per manifestazioni e/o progetti di particolare interesse pubblico e senza scopo di lucro o aventi rilevanza nazionale e/o internazionale o finalità inclusive di soggetti svantaggiati.

In caso di uso annuale/stagionale dell'impianto sportivo, l'assegnatario a garanzia degli obblighi derivanti dall'utilizzo, è tenuto al versamento della prevista cauzione a favore del Comune prima del rilascio dell'autorizzazione. L'Amministrazione Comunale ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'assegnatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio. In assenza di danni da addebitare all'assegnatario, la cauzione, ove versata, verrà restituita entro trenta giorni dalla scadenza della validità dell'autorizzazione.

In luogo della cauzione l'assegnatario potrà costituire una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

Art. 12 - Palestre scolastiche

Ai sensi dell'art. 6, c. 4 del D. Lgs. n. 38/2021, le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari, ai sensi del D.P.R. n. 567/1996 e ss.mm.ii., devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel comune o nei comuni confinanti. Sono, altresì, messi a disposizione e assegnati in uso:

- ai centri sportivi scolastici, qualora istituiti ai sensi della normativa vigente (art. 2 della L. n. 86/2019);
- alle associazioni ed enti che perseguono finalità di carattere culturale, ricreativo, sociale per lo svolgimento di manifestazioni.

Gli impianti sportivi di cui all'art. 4 del presente Regolamento possono essere inoltre concessi in uso stagionale ad associazioni di volontariato o di promozione sociale (art. 4, D. Lgs. n. 117/2017) per lo svolgimento di attività sportiva per un periodo non superiore a 11 mesi (compreso tra settembre e luglio dell'anno successivo) e in orari che non interferiscono con lo svolgimento delle attività scolastiche.

L'uso degli impianti sportivi di cui all'art. 4 del presente Regolamento non deve ostacolare in alcun modo l'attività scolastica o qualsiasi altro tipo di attività programmata dalla scuola anche in orario extra scolastico.

Art. 13 – Sospensione, decadenza e revoca delle concessioni in uso

Il Comune può **sospendere** temporaneamente le assegnazioni in uso degli impianti sportivi di sua proprietà in caso di necessità, dandone comunicazione con congruo anticipo - qualora sia possibile - per lo svolgimento di manifestazioni sportive o extra-sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione Comunale, o nel caso in cui gli stessi vengano individuati quali luoghi di svolgimento delle tornate elettorali, o per improrogabili interventi di manutenzione, o per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore che rendano gli spazi inagibili, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'amministrazione. In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere al Comune – o al titolare della gestione - le tariffe dovute per gli spazi non fruiti. La sospensione per eventi eccezionali è stabilita dalla Giunta Comunale.

Il Comune ha facoltà di dichiarare la **decadenza** dalle concessioni in uso, ovvero di non procedere alle assegnazioni, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:

- a) abbiano violato le norme del presente regolamento;
- b) abbiano violato le disposizioni contenute nell'atto di assegnazione;
- c) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi, o abbiano permesso che venissero effettuati danni da parte di terzi, e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento;
- d) risultino gestori di altre strutture comunali, con esclusione delle palestre scolastiche;
- e) risultino mendaci nelle dichiarazioni rilasciate in merito ai criteri di assegnazione di cui all'[art. 10](#);
- f) siano sprovvisti delle assicurazioni obbligatorie e della garanzia fideiussoria.

La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate nei precedenti punti e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione.

La decadenza della concessione in uso di un impianto sportivo, disposta con atto amministrativo dell'Ufficio competente in materia di sport, determina l'automatica esclusione, da parte del soggetto utilizzatore, dal possibile utilizzo e/o gestione di un impianto sportivo di proprietà del Comune, per un periodo determinato sulla base della gravità della violazione contestata e comunque non inferiore ad anni 2 dalla data del provvedimento di decadenza, fatta salva la possibilità di applicare le sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento.

Il Comune può **revocare** le concessioni in uso degli impianti sportivi, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale e con restituzione della quota di quanto versato a titolo di tariffa di utilizzo proporzionale al periodo non goduto, per i seguenti motivi:

- sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento dell'assegnazione;
- sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

TITOLO III – AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 14 – Finalità dell'affidamento

Con l'affidamento a terzi della gestione il Comune tende al perseguimento delle seguenti finalità di rilevante interesse pubblico:

- a. concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali e aggregative consentite dai complessi sportivi;
- b. dare piena attuazione all'articolo 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. T.U.E.L.), nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c. ottenere una conduzione economica degli impianti dell'Amministrazione comunale.

Art. 15 - Destinatari dell'affidamento in gestione di impianti sportivi

Ai sensi del D.Lgs. n. 38/2021, nei casi in cui l'ente non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari mediante avviso pubblico da pubblicare sul sito istituzionale del Comune. Tali affidamenti sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e della normativa euro-unitaria vigente, in conformità degli istituti giuridici previsti per gli impianti aventi rilevanza economica e per gli impianti privi di rilevanza economica.

In via residuale, la gestione degli impianti può essere affidata a società professionistiche o società di gestione impianti e ad associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

I criteri di valutazione saranno definiti in funzione dei seguenti indirizzi generali:

- a. valutazione del progetto di utilizzo dell'impianto e delle proposte migliorative di servizi e attività che si intendono realizzare presso lo stesso;
- b. valutazione del progetto di manutenzione migliorativa, anche attraverso la realizzazione di nuovi impianti, con oneri a carico del richiedente;
- c. radicamento delle attività societarie nel territorio comunale di ubicazione dell'impianto sportivo, con particolare riferimento al bacino di utenza interessato;
- d. esperienza gestionale nell'attività relativa alla disciplina sportiva inerente all'impianto da assegnare e natura dilettantistica e volontaria del soggetto.

Nella valutazione dell'offerta costituisce titolo preferenziale la proposta presentata congiuntamente da più soggetti per la gestione coordinata sotto i profili amministrativi e operativi di uno o più impianti.

Art. 16 – Procedimento per l'affidamento

L'affidamento in gestione di un impianto sportivo a terzi avviene mediante procedura a evidenza pubblica, prevista dalla normativa vigente in materia di contratti e appalti pubblici, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, che ha inizio con la pubblicazione di apposito avviso pubblico all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente, con il quale qualsiasi soggetto interessato alla gestione dell'immobile comunale viene invitato a presentare formale istanza partecipativa. L'avviso dovrà contenere i requisiti necessari alla selezione, le figure professionali ritenute indispensabili per la conduzione dello specifico impianto, i criteri di valutazione dell'offerta con i relativi punteggi, tenendo conto della natura, dell'oggetto e delle caratteristiche specifiche dell'impianto stesso.

Le Commissioni giudicatrici per l'affidamento degli impianti sportivi saranno composte conformemente alle disposizioni di legge.

L'assegnazione viene disposta dal Servizio Sport.

Art. 17 – Rapporto concessorio – Contenuto specifico dell'atto di affidamento

I rapporti tra il Comune e il gestore del bene di proprietà comunale vengono regolati da apposita convenzione, che viene, di norma, stipulata in forma di scrittura privata secondo lo schema tipo di cui all'**ALLEGATO B** al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante. La convenzione disciplina tutti gli aspetti amministrativi, tecnici, economici e produttivi inerenti la gestione e contiene almeno le seguenti prescrizioni generali:

- a) identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto dell'affidamento;
- b) durata dell'affidamento;
- c) attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;

- d) obbligo di dotare gli impianti di defibrillatore;
- e) programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
- f) modalità per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte di soggetti diversi dal gestore;
- g) gestione delle attività connesse (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita, etc.);
- h) applicazione e riscossione tariffe;
- i) pagamento del canone;
- j) piano di manutenzione ordinaria e cura dell'impianto e nomina di un responsabile tecnico;
- k) programma di manutenzioni migliorative;
- l) norme sul personale in servizio e indicazione di figure professionali specifiche laddove necessario per la natura dell'impianto;
- m) divieto di sub concessione delle attività principali dell'affidamento;
- n) nomina del responsabile della struttura (datore di lavoro), del responsabile del servizio prevenzione e protezione, redazione del documento di valutazione dei rischi;
- o) garanzie, quali cauzione o polizza fideiussoria e idonee coperture assicurative;
- p) forme di controllo da parte del Comune;
- q) forme e modalità di rendicontazione;
- r) modalità relative alla revoca, alla decadenza e alla richiesta di rinnovo.

Il contenuto minimo delle convenzioni, di cui al presente comma, sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura specifica dell'impianto sportivo oggetto dell'affidamento.

Salvo diverse disposizioni dedotte in convenzione, l'affidamento in gestione di un impianto sportivo comunale comporta l'obbligo di corresponsione di un canone.

Il gestore deve adempiere a ogni prescrizione inerente alla conduzione dell'impianto. Per ogni singola attività egli ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle normative vigenti, adottando tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate. Il gestore deve, altresì, garantire l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, quando necessario, il controllo sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso, di cui risponde direttamente.

Salvo diversa disposizione contenuta nell'atto di convenzione, le spese relative alle utenze sono a carico del gestore: egli è tenuto a installare o a volturare, a propria cura e spese, i contatori per il riscaldamento/refrigerazione, per l'energia elettrica e per l'acqua, assumendosi direttamente il pagamento delle quote dovute alle aziende erogatrici del servizio; nelle more del perfezionamento delle procedure di voltura, ovvero nel caso di impossibilità tecnico-amministrativa della stessa, il gestore è comunque obbligato al rimborso, nei confronti del Comune, dei consumi risultanti dalle relative fatture commerciali intestate all'Ente, computati a decorrere dalla data di consegna dei beni stessi. Il gestore, per la fornitura delle utenze, può aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale e beneficiare delle agevolazioni previste dal D. Lgs. n. 38/2021, art. 7.

Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del gestore. Il gestore è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria per le figure professionali di cui si avvale per la gestione dell'impianto, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali e assicurativi, sia delle norme di sicurezza previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., che si estendono anche al personale volontario.

Il gestore deve comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali e il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.

I poteri di gestione dell'affidatario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale, tramite suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione.

Art. 18 – Patrimonio concesso e norme generali sulla manutenzione

Il patrimonio comunale che viene affidato in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nelle condizioni d'uso e manutenzione in cui si trovano, in apposito verbale di consegna redatto dagli uffici competenti in contraddittorio con la controparte interessata. L'elenco delle attrezzature e dei beni mobili presenti sull'impianto è allegato come parte integrante dell'avviso pubblico. Il gestore assume la figura di consegnatario del bene, cui spetta l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto, nonché l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per l'attività propria, secondo le modalità e i vincoli indicati nell'atto di concessione e di quanto disposto dal presente regolamento.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale al gestore possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; le convenzioni devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione.

Sono a carico del gestore tutte le operazioni e le spese di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo, nei suoi spazi interni, esterni e perimetrali (finestre, vie d'accesso, scale, recinzioni, etc.), compresi i materiali, i manufatti e ogni altra attrezzatura connessa alla gestione dello stesso

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune. Il gestore potrà realizzare, con oneri a proprio carico, manutenzioni straordinarie e migliorative che dovranno essere descritte in apposita relazione sottoscritta da tecnico abilitato con indicazione della quantificazione economica, della tempistica per la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere. L'esecuzione di qualsiasi intervento o lavoro dovrà essere preceduta dall'ottenimento, da parte del gestore, di tutte le necessarie autorizzazioni e/o pareri degli uffici preposti e dall'acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalla normativa urbanistico-edilizia, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori edilizi. Sono a carico del gestore anche le spese di manutenzione straordinaria derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria da parte dello stesso.

Qualora il gestore svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva da parte del Comune, per i suddetti lavori non potrà essere preteso alcun compenso o rimborso e l'Amministrazione Comunale potrà altresì richiedere il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del gestore stesso, salvo eventuale ristoro per danni.

Alla scadenza del rapporto e degli eventuali rinnovi, il Comune resterà proprietario di tutte le migliorie apportate, senza dover corrispondere alcun indennizzo al gestore.

Art. 19 – Durata dell'affidamento in gestione

L'affidamento della gestione di impianti sportivi decorre dalla data di stipula della convenzione. L'affidamento:

- a) ha durata di norma non superiore a **cinque anni**;
- b) prima del termine dell'affidamento, in pendenza del completamento delle procedure a evidenza pubblica per la prosecuzione della gestione, lo stesso può essere oggetto di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo gestore e comunque per un periodo massimo di 12 mesi;
- c) non è tacitamente rinnovabile;
- d) prima della scadenza potrà essere rinnovato, con espresso provvedimento dell'Amministrazione, per una sola volta e per un numero di anni non superiore a cinque in relazione alle caratteristiche dell'impianto, dell'attività sportiva che vi viene svolta, del piano gestionale, del piano di sviluppo

dell'impianto, della proposta di migliorie e dei progetti di sviluppo. Il rinnovo alle medesime condizioni potrà essere riconosciuto previo accertamento del permanere dei requisiti che avevano determinato l'affidamento e in assenza di morosità e/o gravi inadempimenti contrattuali, mediante adozione di un atto che determini la nuova durata del contratto e stipula di apposita convenzione.

La durata della convenzione può essere riconcordata tra le parti nel caso in cui il gestore intenda realizzare degli interventi strutturali, autorizzati dall'Ente, che prevedano un periodo di ammortamento superiore alla durata della convenzione stessa; anche in questo caso la durata della nuova convenzione non potrà superare i dieci anni.

Oltre che per il raggiungimento del termine dell'affidamento o per il perimento del patrimonio concesso, l'affidamento può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nel successivo art. 27 e dalla normativa vigente.

Art. 20 – Divieti

È vietata, a pena di decadenza dell'affidamento, la cessione totale o parziale, la sub-concessione o il sub-ingresso a terzi della gestione dell'impianto oggetto di affidamento, nonché la modifica delle modalità di utilizzo, pena la revoca dell'affidamento stesso. Non rientra nella fattispecie di sub concessione il caso in cui il gestore decida di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo non superiore alla durata della convenzione, di alcuni spazi e/o servizi connessi all'attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, previa comunicazione all'Amministrazione comunale e con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra la stessa e il soggetto aggiudicatario.

È fatto divieto, a pena di decadenza dell'affidamento, di utilizzare anche temporaneamente l'impianto per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo e oggetto di concessione, senza espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Per lo svolgimento di manifestazioni extra sportive è necessario acquisire il nulla osta dell'Ente.

Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

Art. 21 – Garanzie

Il gestore, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti in sede di assegnazione del bene, dovrà versare – prima della stipula della convenzione – un deposito cauzionale in ragione del 10% dell'importo complessivo dell'affidamento. Tale importo sarà restituito all'atto della regolare riconsegna dell'immobile previa verifica congiunta dell'assenza di danni al bene concesso, da effettuarsi a cura del Servizio competente in materia di amministrazione del patrimonio e del Servizio competente in materia di manutenzioni. La cauzione è prestata nelle forme e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale in materia di contratti e appalti pubblici.

In luogo della cauzione il gestore potrà costituire una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore princi-

pale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale.

Il gestore risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo. Il gestore solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi in conseguenza dell'uso del bene.

A garanzia delle obbligazioni di cui al precedente comma, il gestore è tenuto a stipulare adeguata polizza assicurativa a copertura dell'impianto sportivo, con massimali commisurati al valore dell'immobile e dei relativi servizi.

Art. 22 – Utilizzo degli impianti sportivi da soggetti diversi dal gestore

L'affidatario, nel rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia nell'organizzazione delle attività ammesse e secondo i canoni di correttezza nei confronti della collettività, ha l'obbligo di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti terzi, secondo modalità e spazi orari minimi garantiti e determinati nella convenzione: persone a titolo individuale o raggruppate occasionalmente, società, enti, cooperative e associazioni o gruppi sportivi, scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi ogni responsabilità. Il gestore è tenuto a ricevere le domande di uso degli spazi, a istruire un piano di utilizzo secondo l'ordine di presentazione fino a esaurimento dello spazio orario riservato a tali attività e a comunicarlo al Comune, fatto salvo l'eventuale nulla osta previsto per le manifestazioni extra sportive di cui al comma 2 dell'[art. 20](#), da acquisire dall'ufficio comunale competente. Il calendario di utilizzo dell'impianto, comprendente le fasce orarie di utilizzo degli utenti terzi, deve essere esposto nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico.

Art. 23 – Rendiconto della gestione

Ai fini notiziali e contabili, entro il mese di marzo di ogni anno l'affidatario presenta all'Amministrazione Comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente, coincidente con l'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), che evidenzia i proventi e gli oneri della gestione e il relativo avanzo o disavanzo generato dalla stessa.

Il rendiconto viene redatto puntualmente secondo quanto disposto dall'atto di affidamento e deve essere accompagnato dalle fatture, ricevute e da ogni altro atto fiscale, nonché da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale e dei risultati ottenuti nelle varie attività (incluse le attività economiche collaterali di cui al successivo art. 24).

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del soggetto affidatario.

Il Comune può chiedere spiegazioni e documentazioni nonché eseguire ispezioni e controlli.

Art. 24 – Attività economiche collaterali

Al gestore spetta l'eventuale gestione delle attività economiche collaterali, se presenti all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione. In particolare, all'affidatario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo, secondo quanto regolato dalla relativa convenzione:

- a. il diritto di esclusiva di pubblicità e lo sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto, nel rispetto della normativa vigente;
- b. l'esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;
- c. l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento;
- d. l'esercizio di vendita di articoli sportivi.

La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.

Ogni onere e ogni provento sono a carico e a favore dell'affidatario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

Art. 25 – Applicazione delle tariffe

Spetta all'affidatario l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte dei terzi utilizzatori, salvo quanto diversamente disposto dalla convenzione.

Il gestore è tenuto ad applicare il piano tariffario approvato annualmente dal Comune, comprese le agevolazioni. Il gestore ha facoltà di introdurre formule agevolate o sconti ulteriori rispetto a quanto previsto dal Comune, salvo il mantenimento dell'equilibrio economico della gestione dimostrabile e dimostrato dalla rendicontazione. Su proposta del gestore, le tariffe d'uso potranno essere modificate dal concedente in relazione alle migliorie strutturali effettuate.

Le tariffe devono essere esposte nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico.

Art. 26 – Riconsegna del complesso sportivo

Entro il termine di scadenza naturale o anticipata dell'affidamento deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, in contraddittorio e con sottoscrizione di verbale di riconsegna, della consistenza e dello stato di conservazione/usura di tutti i beni concessi, rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso.

Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'affidatario l'obbligo del risarcimento.

Nel caso di cessazione anticipata dell'affidamento l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dall'affidatario in ottemperanza a quanto stabilito con la specifica convenzione di affidamento, su perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 27 – Cessazione anticipata dell'affidamento

Sarà avviata procedura di **decadenza** dell'affidamento senza che il gestore possa nulla eccepire o pretendere, previa diffida a provvedere nel termine di quindici giorni, anche per una sola delle seguenti cause:

- a. omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'[art. 23](#);
- b. accertamento dell'occultamento di avanzi economici o divisioni di utili (i risultati positivi devono risultare dal richiamato rendiconto della gestione);
- c. reiterata violazione del calendario e degli orari concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione Comunale;
- d. esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
- e. mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
- f. mancata attivazione delle coperture assicurative previste nell'atto di affidamento;
- g. mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto dalla concessione, previa diffida ad adempiere;
- h. scioglimento o cessazione dell'Associazione e/o società titolare della gestione;
- i. cessione della gestione, abusiva sostituzione di altri nel godimento dell'affidamento;
- j. inosservanza delle norme statali e regionali, in particolare in materia di conduzione tecnica e funzionale degli impianti sportivi e/o svolgimento delle discipline sportive praticate e/o norme igienico sanitarie, tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;

- k. inadempienza agli obblighi derivanti dall'atto di affidamento o imposti da norme di regolamento;
- l. morosità nel pagamento dei canoni di concessione o delle utenze e in assenza di un piano di rientro dal debito approvato dall'Amministrazione Comunale;
- m. esecuzione di opere e/o modifiche nell'impianto senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali;
- n. danni all'impianto sportivo di particolare rilevanza e gravità e/o incuria imputabile al gestore;
- o. mancata esecuzione delle opere eventualmente prescritte nell'atto di affidamento ovvero mancato inizio della gestione, nei termini assegnati dal titolo di affidamento o da norme di legge;
- p. mancata effettuazione della manutenzione ordinaria che rechi pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, alla conservazione degli immobili e alla sicurezza degli utenti;
- q. mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciato l'affidamento.

Al gestore decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite, né per spese sostenute, né altro genere di ristoro economico.

Il Comune può **revocare** le concessioni in gestione degli impianti sportivi, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, per i seguenti motivi:

- a. sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto non prevedibili al momento della concessione;
- b. sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c. nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
- d. gravi motivi di ordine pubblico.

L'affidamento può essere **risolto** per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per l'affidatario:

- a. grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
- b. gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
- c. rilevante scadenza nel decoro dell'intero complesso sportivo;
- d. grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi e docce;
- e. chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario;
- f. mancato pagamento del canone.

Il Comune procede alla risoluzione degli affidamenti in gestione con proprio atto amministrativo, previa contestazione formale delle inadempienze. Il procedimento amministrativo per le fattispecie di decadenza o revoca è iniziato con apposita comunicazione di avvio del procedimento da parte Responsabile del Procedimento del Servizio Sport. Il Responsabile del Servizio Sport adotta il provvedimento finale di risoluzione.

La sopravvenuta declaratoria di decadenza, ovvero il provvedimento di revoca dell'affidamento, comporta l'obbligo a carico del gestore di sgomberare il bene concesso da persone e cose e di rimmetterlo in pristino stato, entro il termine assegnato dall'Ente nello stesso provvedimento; in caso di inosservanza da parte del gestore, si procederà d'ufficio, in danno del gestore medesimo.

La risoluzione dell'affidamento in gestione di un impianto sportivo determina l'automatica esclusione del gestore dal:

- a. partecipare alla successiva gara per l'affidamento in gestione del medesimo impianto;
- b. usare e/o gestire un altro impianto sportivo di proprietà del Comune nei 24 mesi successivi alla data dell'atto amministrativo di risoluzione.

L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di **recesso** è riconosciuto all'affidatario solo nei seguenti casi:

- a. estinzione o scioglimento della società;

b. sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali.
L'atto di recesso deve essere comunicato con preavviso non inferiore a sei mesi a mezzo PEC o raccomandata all'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Art. 28 – Norme di accesso e responsabilità

Gli utenti, durante l'uso degli impianti sportivi (spogliatoi, magazzini, servizi, area di gioco) e delle attrezzature, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio e devono adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di impianti e attività sportive, compresa l'assicurazione degli atleti, gli addetti al primo soccorso e all'uso del defibrillatore, gli addetti alla prevenzione degli incendi. Gli associati e gli studenti non possono accedere agli impianti se non accompagnati da almeno un dirigente responsabile, da un allenatore o da un insegnante.

Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare, nei locali degli impianti, al termine delle attività, attrezzature, indumenti e oggetti personali né altro tipo di materiale. Gli attrezzi mobili di proprietà del gestore possono, invece, essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente. In ogni caso l'Amministrazione Comunale non risponde, in alcun modo, di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi e degli effetti personali arbitrariamente depositati o abbandonati dagli utenti.

Il Comune ha facoltà comunque di disporre pienamente e liberamente di tutti gli impianti, per consentire manifestazioni cittadine rilevanti, convegni e congressi, nonché per interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico, tenuto conto delle situazioni in essere, salvo causa di forza maggiore.

Art. 29 – Modalità d'uso, obblighi e oneri a carico degli utenti

L'orario di utilizzo degli impianti sportivi è determinato in sede gestionale. Di norma: è escluso il periodo notturno dalle ore 01:00 alle ore 08:00; i corsi e gli allenamenti si svolgono dal lunedì al venerdì, salvo diversa disposizione; nei giorni di sabato e domenica e nei giorni infrasettimanali in occasione di grandi manifestazioni nazionali, internazionali o di interesse pubblico-sociale, l'uso è destinato prevalentemente allo svolgimento di campionati e di manifestazioni sportive.

Durante le attività di allenamento e di preparazione delle manifestazioni sportive non agonistiche e di quelle extra sportive, negli impianti sportivi è vietato l'accesso di pubblico ed è consentito l'accesso soltanto ai soci, ai responsabili organizzatori e agli addetti. L'accesso agli spogliatoi e ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.

Ai sensi della legislazione vigente, nei locali degli sportivi è vietato fumare. Tutti gli impianti dovranno rispettare le prescrizioni imposte dalle norme di sanità pubblica.

Per le manifestazioni aperte al pubblico l'organizzatore dovrà provvedere:

- all'esposizione dei cartelli indicatori per il pubblico, tanto agli ingressi quanto alle biglietterie;
- al servizio di controllo agli ingressi sino al completo sgombero di tutti gli spettatori;
- alla sorveglianza dei servizi igienici e al controllo dei posti;
- all'eventuale servizio medico.

Nel caso di concessione in gestione, di tali adempimenti nei confronti del Comune risponde il gestore, comunque siano disciplinati i rapporti tra questi e il richiedente la manifestazione.

Art. 30 – Pubblicità commerciale e sponsorizzazioni

Gli assegnatari in uso e i concessionari della gestione sono autorizzati ad installare materiale promo-pubblicitario all'interno dell'impianto sportivo affidato a condizione che l'esposizione del materiale medesimo venga effettuata nel pieno rispetto di tutte le vigenti normative regolanti la materia.

Tutte le imposte di pubblicità sono a carico del richiedente. I materiali promo-pubblicitari potranno essere esposti unicamente per la durata della gestione concessa o della concessione in uso dell'impianto, dopodiché dovranno essere rimossi a cura dei richiedenti.

Art. 31 – Attivazione di esercizi di bar, di ristoro e altri

All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili e nel rispetto della normativa antincendio, possono essere attivati esercizi di bar, di ristoro e altri esercizi commerciali per la vendita di materiale e articoli attinenti allo sport, nel rispetto della vigente normativa disciplinante la specifica attività commerciale e il pubblico esercizio. Possono altresì essere collocati, con totali oneri a carico del gestore, distributori automatici di snack e bevande.

TITOLO V – NORME GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Norme generali sulla vigilanza e la custodia

Il Comune esercita l'attività di vigilanza sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi. La vigilanza e il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, la quale ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sugli affidatari della gestione. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri dipendenti, senza formalità e senza preavviso alcuno.

Tutti i soggetti che hanno la concessione in uso o la gestione degli impianti sportivi comunali sono tenuti:

- a. alla corretta utilizzazione dell'impianto;
- b. a vigilare sull'intero impianto sportivo, sulla conduzione, il corretto utilizzo, il funzionamento e l'efficienza degli impianti tecnologici, adottando tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento o al corretto svolgimento delle attività;
- c. a segnalare al Responsabile del Servizio comunale competente, o suo delegato, tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive, le violazioni commesse dagli utenti o dagli spettatori e i danni causati agli impianti durante l'uso;
- d. a far osservare agli utenti le norme del presente regolamento nonché quelle di educazione civica e sportiva.

Nel caso in cui si dovessero verificare furti, tentativi di furto o scasso, atti vandalici ecc., i soggetti di cui al comma precedente hanno l'obbligo di segnalazione, senza indugio, alle Forze dell'ordine ed al Comune.

Art. 33 – Penalità e incameramento della cauzione

In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento e di quant'altro prescritto con il relativo titolo di godimento degli impianti, l'Amministrazione Comunale, nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze già formalmente contestate, attraverso un provvedimento dirigenziale, provvederà all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi e con le modalità di cui alla legge n. 689/1991 e del T.U.EE.LL. (D. Lgs. n. 267/2000 art. 7-bis,

c. 1), commisurate alla gravità delle inadempienze stesse, fermo restando il procedimento di sospensione, decadenza e revoca di cui agli artt. 13 e 27 del presente regolamento.

In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato all'affidatario un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di trenta giorni deve essere reintegrata dall'affidatario, pena la decadenza dell'affidamento.

Art. 34 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di affidamento della gestione. Se le divergenze dovessero permanere, competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Treviso.

Art. 35 – Pubblicità del regolamento, entrata in vigore, disposizioni abrogative

Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio comunale e nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 124 del T.U.EE.LL. (D.Lgs n. 267/2000) e dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile e del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., all'indirizzo: <https://www.comune.riesepiox.tv.it> - sezione Amministrazione Trasparente – sezione “disposizioni generali” – “atti generali”.

Il regolamento sarà affisso anche presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi, allo scopo di consentire una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute.

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale. Con pari decorrenza è abrogata ogni disposizione regolamentare o amministrativa incompatibile o confliggente con il presente regolamento.

Restano in vigore le convenzioni in corso di vigenza, alla data di adozione del presente regolamento, alle condizioni nelle stesse stabilite, sino alla relativa scadenza.

Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili. Per effetto conformativo, si intendono recepite e integralmente acquisite al presente Regolamento le sopravvenute norme vincolanti statali e tutte le modificazioni e integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

L'elenco degli impianti sportivi comunali, di cui all'**art. 4** del presente Regolamento, sarà periodicamente aggiornato in base ad eventuali nuove realizzazioni, ristrutturazioni o modifiche che comportino la suddivisione di un impianto, con provvedimento della Giunta Comunale.



AL COMUNE DI RIESE PIO X

Ufficio Sport

RICHIESTA DI UTILIZZO DI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE

Il sottoscritto

nato a il

residente a via

C.F./P.I.

in qualità di legale rappresentante del

a nome e per conto del

appartenente alla seguente tipologia d'utenza:

scuole di istruzione primaria e secondaria, enti di promozione sportiva, associazioni sportive, associazioni di tipo sociale e/o culturale aventi sede nel Comune di Riese Pio X;

enti di promozione sportiva, associazioni sportive, associazioni di tipo sociale e/o culturale non aventi sede nel Comune di Riese Pio X ma che organizzano attività sportive con il significativo coinvolgimento della collettività locale;

aggregazioni spontanee di cittadini e singoli cittadini;

soggetti non sportivi non aventi finalità di lucro;

soggetti sportivi e non sportivi aventi finalità di lucro;

con sede in via

C.F. - P.I.

Tel. Fax e.mail

CHIEDE

di poter utilizzare l'impianto sportivo comunale

nei giorni di:

..... dalle ore alle ore

..... dalle ore alle ore

..... dalle ore alle ore

..... dalle ore alle ore

..... dalle ore alle ore

per il periodo dal al

per lo svolgimento della seguente attività sportiva (barrare la casella):

- attività agonistica riconosciuta dalle federazioni sportive nazionali e/o dal CONI;
- attività giovanile;
- attività per soggetti diversamente abili;
- attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale,
- per lo svolgimento della seguente attività sportiva
- per lo svolgimento della seguente attività non sportiva

In caso di attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale specificare se:

- l'attività è svolta a titolo gratuito;
- è prevista la corresponsione da parte di ogni utente di una quota di iscrizione e/o di partecipazione di €

A tal fine, in caso di accoglimento,

SI IMPEGNA ED OBBLIGA

- a salvaguardare il patrimonio comunale;
- ad osservare le norme di buon comportamento, del corretto uso degli spazi e delle attrezzature esistenti, nonché delle norme di sicurezza, di igiene e di altre disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti, attinenti alla tipologia dell'impianto e all'uso che ne viene fatto;
- a vigilare affinché gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, mantengano un comportamento civile;
- a frequentare l'impianto con abbigliamento e calzature idonee;
- a risarcire i danni che dovessero essere arrecati alla struttura, alle attrezzature ed ai servizi annessi, fermo restando che il legale rappresentante o il singolo cittadino che ha richiesto gli spazi, risponde sul piano patrimoniale quale fideiussore ai sensi di legge;
- ad utilizzare e far utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stato concesso in conformità alle normative tecniche e di sicurezza attinenti alla tipologia dell'impianto stesso e in conformità al regolamento comunale vigente in materia;
- a sollevare l'Amministrazione Comunale, o suo gestore, da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi per danni a persone e/o cose, ove per terzi siano espressamente contemplati

gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, nonché tutte le persone presenti nell'impianto durante lo svolgimento dell'attività negli orari concessi;

- a manlevare e garantire l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia richiesta risarcitoria, patrimoniale e/o non patrimoniale, dovesse essere formulata per fatti o comportamenti derivanti dall'utilizzo dell'impianto sportivo comunale sopra indicato;
- ad adottare, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti necessari per salvaguardare la piena integrità dell'impianto e restituire l'impianto, al termine di ogni utilizzo, nelle stesse condizioni in cui esso si trovava all'inizio dell'utilizzo;
- a segnalare tempestivamente al gestore, o in mancanza al Comune, ogni danno alle strutture e alle attrezzature assegnate, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo e/o ammanchi e/o cattivo funzionamento; in caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura;
- a non cedere a terzi, anche solo parzialmente, gli spazi assegnati;
- a rispettare la normativa vigente in materia di dotazione e utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE);
- a provvedere direttamente alla copertura assicurativa dei partecipanti all'attività sportiva e/o ricreativa da svolgere nell'impianto;
- a corrispondere la relativa tariffa d'uso nei tempi e con le modalità previsti nel regolamento;
- a rispettare tutte le ulteriori prescrizioni che il Comune dovesse ritenere necessarie e opportune in relazione ai singoli impianti e al relativo utilizzo;

luogo, data.....

FIRMA

.....



COMUNE DI RIESE PIO X

Via G. Sarto 31 – 31039 Riese Pio X (TV)
P.I. 00840050264 C.F. 81002490266

Ufficio Cultura

C O N V E N Z I O N E

TRA IL COMUNE DI RIESE PIO X

E _____

PER LA GESTIONE DEL

L'anno duemila..... (20..), il giorno del mese di, nella Residenza Municipale, in esecuzione del provvedimento del Responsabile del Settore n. del, che si allega in copia, con cui si stabilisce di affidare a, ai sensi del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____, la gestione del, alle condizioni di seguito indicate,

TRA

Il Dott., nato a il, che interviene alla stipula in qualità di Responsabile del Settore, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale,

E

Il Sig., nato a il e residente in, il quale interviene alla stipula della presente convenzione in qualità di del, con sede in, via,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO CONVENZIONE

In base alla presente convenzione il Comune di Riese Pio X affida a la gestione del sito a, in via

La gestione comprende l'uso di tutte le attrezzature, dei locali, dei servizi e delle pertinenze, anche esterne, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nelle condizioni d'uso e manutenzione in cui si trovano, nell'apposito verbale di consegna redatto dagli uffici competenti in contraddittorio con la controparte interessata. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati al gestore possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; l'Amministrazione Comunale provvederà alla sostituzione delle attrezzature e dei beni mobili deteriorati dall'usura.

ART. 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento in oggetto ha la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dal Al termine dell'affidamento, in pendenza del completamento delle procedure a evidenza pubblica per la prosecuzione della gestione, lo stesso può essere oggetto di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo gestore e comunque per un periodo massimo di 12 mesi.

L'affidamento può essere rinnovato, con espresso provvedimento dell'Amministrazione, per un periodo massimo di ulteriori anni 5 (cinque), ripetendo gli stessi servizi del periodo precedente, qualora il gestore si impegni a realizzare a propria cura e spesa opere quali migliorie, adattamenti, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie. Tali opere dovranno essere formalmente approvate dall'Amministrazione Comunale nonché preventivamente autorizzate dagli uffici comunali competenti. Il rinnovo potrà essere riconosciuto previo accertamento del permanere dei requisiti che avevano determinato l'affidamento e in assenza di morosità e/o gravi inadempimenti contrattuali.

L'eventuale rinnovo per ulteriori anni 5 (cinque) dovrà essere debitamente formalizzato con la sottoscrizione di una nuova convenzione.

ART. 3 – COMPETENZE DEL GESTORE

Sono posti a carico del gestore i seguenti oneri:

apertura e chiusura dell'impianto, custodia, sorveglianza e pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo con attrezzature e prodotti a proprio carico.

Le spese relative alle utenze non sono a carico del gestore

(o, in alternativa)

Le spese relative alle utenze sono a carico del gestore: a tal fine il gestore è tenuto a installare o a volturare, a propria cura e spese, i contatori per il riscaldamento/refrigerazione, per l'energia elettrica, per l'acqua ed il contratto di servizio per l'asporto rifiuti, assumendosi direttamente il pagamento delle quote dovute alle aziende erogatrici dei servizi stessi; nelle more del perfezionamento delle procedure di voltura, ovvero nel caso di impossibilità tecnico-amministrativa della stessa, il gestore è comunque obbligato al rimborso, nei confronti del Comune, dei consumi risultanti dalle relative fatture commerciali intestate all'Ente, computati a decorrere dalla data di consegna dei beni stessi.

Il gestore può utilizzare proprio personale, anche volontario, o personale esterno esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto. Il gestore è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria per le

figure professionali di cui si avvale per la gestione dell'impianto, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali e assicurativi, sia delle norme di sicurezza previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., che si estendono anche al personale volontario. A tal fine il gestore comunica all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali nonché i nominativi del responsabile della struttura (datore di lavoro), del responsabile del servizio prevenzione e protezione ed il documento di valutazione dei rischi. E' a carico del gestore l'obbligo di dotare ogni impianto affidato in gestione di apposito defibrillatore il cui utilizzo è affidato esclusivamente a personale adeguatamente formato.

Al gestore compete la spesa per la manutenzione ordinaria. A tal fine provvede alla redazione del piano di manutenzione ordinaria e cura dell'impianto, eventualmente contenente un programma di manutenzioni migliorative, con contestuale nomina di un responsabile tecnico. Il gestore potrà realizzare, con oneri a proprio carico, le manutenzioni straordinarie e migliorative che dovranno essere descritte in apposita relazione sottoscritta da tecnico abilitato con indicazione della quantificazione economica, della tempistica per la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere. L'esecuzione di qualsiasi intervento o lavoro dovrà essere preceduta dall'ottenimento, da parte del gestore, di tutte le necessarie autorizzazioni e/o pareri degli uffici preposti e dall'acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalla normativa urbanistico-edilizia, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori edilizi. Sono a carico del gestore anche le spese di manutenzione straordinaria derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria da parte dello stesso.

Qualora il gestore svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva da parte del Comune, per i suddetti lavori non potrà essere preteso alcun compenso o rimborso e l'Amministrazione Comunale potrà altresì richiedere il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del gestore stesso, salvo eventuale ristoro per danni.

Alla scadenza del rapporto e degli eventuali rinnovi, il Comune resterà proprietario di tutte le migliorie apportate, senza dover corrispondere alcun indennizzo al gestore.

ART. 4 – COMPETENZE DEL COMUNE

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune esercita l'attività di vigilanza sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi. La vigilanza e il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, la quale ricadrà sempre ed esclusivamente sul gestore della gestione. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri dipendenti, senza formalità e senza preavviso alcuno.

ART. 5 – DIVIETI

È vietata, a pena di decadenza dell'affidamento, la cessione totale o parziale, la sub-concessione o il sub-ingresso a terzi della gestione dell'impianto oggetto di affidamento, nonché la modifica delle modalità di utilizzo, pena la revoca dell'affidamento stesso. Non rientra nella fattispecie di sub-concessione il caso in cui il gestore decida di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo non superiore alla durata della convenzione, di alcuni spazi e/o servizi connessi all'attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, previa comunicazione all'Amministrazione comunale.

È fatto divieto, a pena di decadenza dell'affidamento, di utilizzare anche temporaneamente l'impianto sportivo per finalità diverse da quelle proprie senza espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Per lo svolgimento di manifestazioni extra sportive è necessario acquisire il nulla osta dell'Ente.

Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

ART. 6 – UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

L'affidatario, nel rispetto dei canoni di correttezza nei confronti della collettività, oltre ad avere la facoltà di utilizzare l'impianto sportivo affidatogli per lo svolgimento dell'attività sportiva istituzionale dei propri associati, ha l'obbligo di ammettere all'uso dell'impianto e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti terzi: persone a titolo individuale o raggruppate occasionalmente, società, enti, cooperative e associazioni o gruppi sportivi, scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi ogni responsabilità. Il gestore è tenuto a ricevere le domande di uso degli spazi, a istruire un piano di utilizzo secondo l'ordine di presentazione fino a esaurimento dello spazio orario riservato a tali attività. Il piano di utilizzo dell'impianto va comunicato al Comune ed affisso nei locali d'ingresso del complesso sportivo e tempestivamente aggiornato salvo per gli utilizzi occasionali.

Il gestore può adibire, se strutturalmente possibile, uno o più spazi per lo sviluppo ed il coordinamento delle proprie attività organizzative e di gestione sempre che non venga arrecato alcun pregiudizio al normale svolgimento della pratica sportiva dell'utenza. Gli attrezzi mobili di proprietà del gestore possono essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili. In ogni caso l'Amministrazione Comunale non risponde, in alcun modo, di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi e degli effetti personali arbitrariamente depositati o abbandonati dagli utenti.

Il gestore, durante l'uso del complesso sportivo (spogliatoi, magazzini, servizi, area di gioco) e delle relative attrezzature, è tenuto a garantire da parte degli utilizzatori la massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio e deve adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di impianti e attività sportive, in materia di primo soccorso, dell'uso del defibrillatore e della prevenzione degli incendi, compresa la copertura assicurativa degli atleti della propria Associazione.

Durante le attività di allenamento e di preparazione delle manifestazioni sportive non agonistiche e di quelle extra sportive, negli impianti sportivi è vietato l'accesso al pubblico ed è consentito l'accesso soltanto ai soci, ai responsabili organizzatori e agli addetti. L'accesso agli spogliatoi e ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.

Ai sensi della legislazione vigente, nei locali dell'impianto sportivo è vietato fumare. Tutti gli impianti dovranno rispettare le prescrizioni imposte dalle norme di sanità pubblica.

Per le manifestazioni aperte al pubblico l'organizzatore dovrà provvedere:

- all'esposizione dei cartelli indicatori per il pubblico;
- al servizio di controllo agli ingressi sino al completo sgombero di tutti gli spettatori;
- alla sorveglianza dei servizi igienici e al controllo dei posti;
- all'eventuale servizio medico.

Per tutti gli adempimenti sopra riportati è responsabile il gestore nei confronti del Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di disporre pienamente e liberamente dell'impianto sportivo dato in affidamento, per consentire manifestazioni cittadine rilevanti, convegni e congressi, nonché per interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico, tenuto conto delle situazioni in essere e dandone comunicazione al gestore con un anticipo di almeno 15 giorni. Le spese di gestione derivanti da tali utilizzi sono a carico del Comune.

ART. 7 – CANONE ANNUO

Per lo sfruttamento economico dell'impianto e delle relative attrezzature, il gestore dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale il canone annuo di €

ART. 7 bis – CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE

In caso di affidamento in appalto di servizi, a titolo di corrispettivo per la gestione, sono previsti Euro _____,00 + IVA che l'Amministrazione comunale erogherà al gestore per ogni anno sportivo entro il 31 dicembre di ciascun anno di affidamento.

ART. 7 ter – CONTRIBUTO ANNUO

(nel caso in cui il gestore si intesti le utenze) L'Amministrazione comunale, in caso di comprovato disavanzo di bilancio della gestione, può corrispondere al gestore un contributo economico fino ad un massimo di Euro _____,00 *(importo calcolato sulla media matematica degli ultimi tre anni del costo complessivo di tutte le utenze intestate)* e comunque non superiore al disavanzo stesso.

ART. 8 – APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

Spetta all'affidatario l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte dei terzi utilizzatori.

Il gestore è tenuto ad applicare il piano tariffario approvato dalla Giunta Comunale annualmente in fase di approvazione delle tariffe e dei diritti per i servizi comunali, comprese le agevolazioni.

Le tariffe devono essere esposte nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico.

ART. 9 – RENDICONTO DELLA GESTIONE

Entro il mese di marzo di ogni anno l'affidatario presenta all'Amministrazione Comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente, coincidente con l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), che evidenzia i proventi e gli oneri della gestione e il relativo avanzo o disavanzo generato dalla stessa.

Il rendiconto viene redatto puntualmente e deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale e dei risultati ottenuti nelle varie attività (incluse le attività economiche collaterali di cui al successivo art. 10).

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del soggetto affidatario.

ART. 10 – ATTIVITA' ECONOMICHE COLLATERALI

Al gestore spetta la gestione delle attività economiche collaterali, se presenti all'interno dell'impianto. In particolare, all'affidatario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo, secondo quanto regolato dalla relativa convenzione:

- e. il diritto di esclusiva di pubblicità e lo sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto, nel rispetto della normativa vigente;
- f. l'esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;
- g. l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento;

h. l'esercizio di vendita di articoli sportivi.

La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.

Ogni onere e ogni provento sono a carico e a favore dell'affidatario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

ART. 11 – CAUZIONE e RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il gestore, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti in sede di assegnazione del bene, versa un deposito cauzionale in ragione del 10% dell'importo complessivo dell'affidamento pari ad € _____. Tale importo sarà restituito all'atto della regolare riconsegna dell'immobile previa verifica congiunta dell'assenza di danni al bene concesso, da effettuarsi a cura del Servizio Sport e del Servizio competente in materia di manutenzioni. La cauzione è prestata nelle forme e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale in materia di contratti e appalti pubblici.

In luogo della cauzione il gestore può costituire una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale.

In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato all'affidatario un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di trenta giorni deve essere reintegrata dall'affidatario, pena la decadenza dell'affidamento.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto della convenzione stipulata con il gestore, il quale, in tal senso, dovrà sottoscrivere apposita polizza assicurativa di copertura RCT/RCO per eventuali danni a terzi e/o prestatori d'opera di primaria compagnia assicuratrice con massimale unico per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00, con onere del gestore stesso di presentare rinnovo o proroga della stessa sino al termine del presente contratto. La copertura assicurativa stipulata dal gestore dovrà essere mantenuta fino al termine della concessione e di sue eventuali proroghe. Il gestore, inoltre, è tenuto a produrre al Comune le quietanze relative alla polizza, a comprova dell'avvenuto pagamento annuale del premio. Resta inteso che la presente non costituisce limite di responsabilità del gestore. Pertanto per quanto non coperto da detta polizza o per danni di importi superiori a tale massimale resta comunque unico responsabile il Gestore. Il gestore può richiedere ai fruitori dell'impianto di contrarre una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni a persone e/o cose, ove per terzi siano espressamente contemplati gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, nonché tutte le persone presenti nell'impianto durante lo svolgimento dell'attività negli orari concessi

ART. 12 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Ogni infrazione alle condizioni della presente convenzione o il verificarsi di una delle cause previste dagli artt. 20 e 27 del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, comporterà la facoltà di risolvere il presente atto di affidamento e la immediata riconsegna al Comune dell'impianto sportivo affi-

dato in gestione. Il Comune procede alla risoluzione dell'affidamento in gestione con proprio atto amministrativo, previa contestazione formale delle inadempienze con le modalità indicate nel citato art. 27 del Regolamento.

L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto all'affidatario solo nei seguenti casi:

c. estinzione o scioglimento della società;

d. sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali.

L'atto di recesso deve essere comunicato con preavviso non inferiore a sei mesi a mezzo PEC o raccomandata all'Amministrazione Comunale.

ART. 13 – PENALITA'

In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal Regolamento per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____, e di quant'altro prescritto con la presente convenzione, l'Amministrazione Comunale, nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze già formalmente contestate, attraverso un provvedimento dirigenziale, provvederà all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi e con le modalità di cui alla legge n. 689/1991 e del T.U.EE.LL. (D. Lgs. n. 267/2000 art. 7-bis, c. 1), commisurate alla gravità delle inadempienze stesse, fermo restando il procedimento di sospensione, decadenza e revoca di cui agli artt. 20 e 27 del citato Regolamento.

ART. 14 – RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

Entro il termine di scadenza naturale o anticipata dell'affidamento deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, in contraddittorio e con sottoscrizione di verbale di riconsegna, della consistenza e dello stato di conservazione/usura di tutti i beni concessi, rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso.

Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'affidatario l'obbligo del risarcimento.

Nel caso di cessazione anticipata dell'affidamento l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dall'affidatario, su perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 15 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'associazione affidataria, nel rispetto degli adempimenti e delle modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, dovrà comunicare anticipatamente al Comune di Riese Pio X, il conto corrente bancario o postale dedicati e le generalità delle persone abilitate ad operare sul conto. Provvederà altresì a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora l'associazione non provvedesse a quanto sopra, ai sensi della Legge 136/2010, l'inadempimento sarà causa di risoluzione del contratto.

ART. 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) si informa che:

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Riese Pio X, con sede in Riese Pio X (TV), Via Giuseppe Sarto n. 31 - Codice fiscale 81002490266 - Partita IVA 00840050264;
- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;

- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per lo svolgimento della procedura di gara per consentire la sottoscrizione del contratto;
- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione per il riscontro della loro esattezza o completezza;
- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal Capo III del GDPR (artt. 15 e ss.);
- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale, fatti salvi i diritti riconosciuti dal citato Capo III del GDPR. Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti l'interessato potrà rivolgersi al Responsabile dell'area 2° Economico finanziaria e Culturale – U.O. Sport.

ART. 17 – LEGGI E REGOLAMENTI DA APPLICARE

Tutte le spese immediate e future inerenti al presente atto, imposte tasse e quant'altro occorre per dare corso legale alla presente convenzione, sono a carico del gestore. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Per quanto non regolato dalla presente convenzione, si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura patrimoniale restando però sempre esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare dalla convenzione stessa.

La presente convenzione è assoggettata a tutte le condizioni previste dal vigente Regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali.

COMUNE DI RIESE PIO X

IL GESTORE

F.to

F.to